



Città di Amantea
(Provincia di Catanzaro)
Pubblicazione al Tribunale Protorio
N° Reg. 912
Dal 31 DIC. 2015
Al 12 FEB. 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

GUARDIA COSTIERA
CETRARO

Città di Amantea
(Provincia di Catanzaro)
Pubblicazione al Tribunale Protorio
N° Reg. 912
Dal 31 DIC. 2015
Al 12 FEB. 2016

Città di Amantea
(Provincia di Catanzaro)
PROTOCOLLO 8243
Dal 31 DIC. 2015

ORDINANZA nr. 45 /2015

Il Capo del Circondario Marittimo;

VISTE: le proprie Ordinanze nr 01/2000 e nr. 06/2000 rispettivamente in data 19.01.2000 e 30.05.2000 afferenti alla disciplina degli accosti presso le strutture e lo specchio acqueo compreso tra i pennelli 18 e 18bis antistanti la particella demaniale nr. 38 del Comune di San Lucido (CS) Località S. Cono, noto come "Porticciolo di San Lucido".

VISTA: La COLREG 72 – Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la Legge 13.05.1940, nr. 690, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTA: la Circolare recante titolo: Porti – serie VIII – nr. 16 – n. DEM3/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture per la Navigazione ed Il Demanio Marittimo

VISTA : la Legge 31 Dicembre 1982, nr. 979 "recante disposizioni per la difesa del mare, ed i DD. Lgs.vi 205/2007 e 182/2003;

VISTA: La delibera di C.C. nr. 17 in data 07.09.2015 del Comune di San Lucido con cui ha approvato l'allegato regolamento.

RITENUTO: necessario regolamentare l'attività marittime all' interno del cosiddetto " Porticciolo di San Lucido" (CS), al fine di garantire la sicurezza della navigazione, degli arredi portuali, nonché dell'utenza stessa in generale;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59,62,63,64,65,66,69,74,79,80,81 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

ART. 1 E' approvato l'allegato Regolamento, che disciplina la navigazione, l'ormeggio, la sosta ed il disormeggio nonché ogni altra attività connessa alla sicurezza della navigazione, delle persone e alla tutela ambientale sulle strutture e nell'ambito dello specchio acqueo compreso tra i pennelli 18 e 18bis, antistante la particella demaniale nr .37 foglio di mappa nr . 3 del Comune di San Lucido, Loc. S. Cono.

ART. 2 Le infrazioni alla disciplina stabilita nel Regolamento saranno punite, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ovvero integri più grave e/o diversa fattispecie sanzionatoria amministrativa, ai sensi degli artt. 1231, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

- ART. 3** Il presente Provvedimento entra in vigore con decorrenza dal 01.01.2016, con abrogazione delle Ordinanze n°1/2000 e 6/2000 in premessa citate, unitamente a qualsiasi altra precedente disposizione in contrasto con lo stesso.
- ART. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina Ordinanze " del sito istituzionale" <http://www.guardiacostiera.gov.it/cetraro> e la diffusione tramite organi di informazione.

Cetraro, li 30.12.2015 _____

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) Andrea CHIRIZZI


Andrea Chirizzi

REGOLAMENTO DEL PORTICCIOLO DI SAN LUCIDO
(Ordinanza n. 45 /2015 in data 30.12.2015)

GENERALITA': Quello che viene comunemente denominato "Porticciolo di San Lucido" nasce negli anni '90 a seguito della realizzazione da parte dell'Ente FF.SS. di una struttura frangiflutti, realizzata mediante scogliere a "T" perpendicolari alla battigia, a protezione della linea ferroviaria. Successivamente, con variante in corso d'opera approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i pennelli a "T" nn. 18 e 18-bis, sono stati adattati a "porticciolo" mediante la modifica dei predetti pennelli e la realizzazione sugli stessi nella parte interna di due moli con relative banchine in cemento armato (sopraflutto e sottoflutto). Nell'anno 2013, le citate banchine sono state unite da un altro banchinamento parallelo al lungomare che consente il traffico pedonale e carrabile tra i due moli.

Tale struttura, mai classificata quale Porto ai sensi della Legge 84/94, è stata negli anni utilizzata quale punto di attracco per unità da pesca e da diporto, le stesse banchine sono soggette al transito di persone, autovetture, nonché al deposito di attrezzature di vario genere e ad operazioni di alaggio e varo di unità anche a mezzo autogrù. Nel periodo estivo la maggior parte dello specchio acqueo intercluso dai suddetti pennelli è assentito in concessione d.m. da diversi anni a società privata per mantenere un campo boe per la custodia e l'ormeggio di unità da diporto.

Il conferimento di funzioni voluto dal Legislatore permette di individuare l'Autorità competente alla gestione del porticciolo sotto il profilo demaniale marittimo nel Comune di San Lucido (art. 105 d.lvo 112/98 e Legge Regionale 21 dicembre 2005 nr 17, art. 4.), a cui spetta *ex lege* l'individuazione della destinazione da assegnare alle strutture portuali (ad es: per naviglio da pesca, per naviglio da diporto ecc., finanche agli eventuali stalli di parcheggio degli autoveicoli) nonché l'assentimento degli atti concessori di eventuali occupazioni demaniali, stagionali e non, e il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di breve durata.



Tecnici esterni su incarico dell'Amm.ne Comunale di San Lucido hanno redatto i collaudi delle banchine, degli anelli e delle bitte. I collaudi hanno interessato, le banchine sia quelle di nuova realizzazione e sia quelle già realizzate, il tutto con esito soddisfacente.

In capo all'Autorità Marittima permangono, in via esclusiva, le funzioni di tutela della Sicurezza della Navigazione - tra cui rientra la disciplina degli accosti - nonché le funzioni di Polizia demaniale ex art. 30 del Cod. Nav. e di tutela ambientale (D.lvo

152/2006 – Codice dell'Ambiente) e in genere tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da leggi speciali.

Sotto il profilo della sicurezza della navigazione mancano i segnalamenti marittimi all'imboccatura, che riflette il carattere provvisorio del "Porticciolo di San Lucido". A ciò si aggiunge la mancanza di una disciplina di destinazione delle aree da parte dell'Autorità Comunale, proprio perché la struttura nel suo complesso è suscettibile di ulteriori interventi per il suo completamento, funzionali ad una migliore fruizione da parte dell'utenza diportistica e peschereccia che, di fatto, ha utilizzato il Porticciolo sin dalla sua costruzione.

Nelle more del completamento della struttura in questione, l'Autorità Marittima ritiene tuttora che le finalità di sicurezza, intesa nella doppia accezione di *safety* e *security*, non debbano e non possano subire limitazioni o frammentazioni nella loro tutela che, per come detto sopra, rimane ascritta alla competenza dello Stato.

Per questo motivo si è ritenuto necessario procedere all'elaborazione del presente Regolamento che introduce una disciplina organica e, per quanto possibile, esaustiva delle attività che si svolgono all'interno del Porticciolo di San Lucido, raggiungendo così il duplice scopo di tutelare gli interessi di natura pubblicistica – in primis quello della sicurezza – sottesi all'utilizzo della struttura da parte dell'utenza e di stabilire regole certe con annessi profili sanzionatori, il tutto nelle more del completamento della struttura e dell'adozione di un piano regolatore portuale da parte dell'Autorità Amm.va.

CAPO I

ORMEGGIO UNITA' NAVALI E NAVIGAZIONE IN PORTO

Art.1 - INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE BANCHINE

All'interno del Porticciolo di San Lucido sono individuati i seguenti punti di ormeggio, lunghezza delle banchine e relativo pescaggio, come da planimetria allegata al presente regolamento che ne forma parte integrante:

N.	Denominazione	Lunghezza mt. lineari	Pescaggio	Destinazione
1	Banchina lato nord	97	1 – 1,5 mt	ormeggio max lungh. f.t. 15 mt. parte ovest pari al 50% - unità da pesca e da traffico parte est pari al restante 50 % - unità da diporto
2	Banchina lato sud molo di sottoflutto	52	1 - 2 mt	ormeggio max lungh. f.t. 15 mt. parte est mt. 40 - unità da pesca e da traffico parte ovest mt. 10 di banchina vicino imboccatura riservato unità CP o FFPP in transito
3	Banchina parallela lungomare	90	0,5 – 1,5 mt.	unità da diporto lungh. f.t. max 10 mt.

All'attualità, in considerazione che nel periodo estivo dal 01.06. al 30.09 di ogni anno, parte dello specchio acqueo intercluso pari a mq. 5.000 circa è assentito in concessione d.m. a società privata per mantenere un campo boe per la custodia e l'ormeggio di unità da diporto, di conseguenza parti delle banchine (lato nord e molo sottoflutto), non possono essere utilizzate nel suddetto periodo per l'ormeggio delle unità da pesca e da traffico.

Art. 2 - SOSTA DELLE UNITÀ DA PESCA E DA TRAFFICO –

Durante la sosta i Comandanti delle unità da pesca e da traffico devono:

1. ormeggiare le unità in sicurezza di punta o di poppa nei tratti di banchina indicati al

precedente articolo 1; l'eventuale ormeggio affiancato (a pacchetto) dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Locale Marittimo di Paola, il quale ne darà comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

2. effettuare l'ormeggio con cavi idonei, per numero e qualità, nonché con un numero di parabordi adeguati allo scopo di evitare danni alle altre unità affiancate ed alla banchina;
3. eseguire prontamente i movimenti che si rendessero necessari su semplice disposizione anche verbale dell'Autorità Marittima;
4. assicurare la guardiana e la propria pronta reperibilità della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione delle manovre. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo di componenti dell'equipaggio in relazione al tipo di banchina occupata e alle esigenze operative delle stesse;
5. tenere imbarcazioni, divergenti, picchi di carico, gru od altre attrezzature in modo tale da non creare intralcio o pericoli per le persone e le altre unità;
6. depositare attrezzature da pesca sulle banchine per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riparo e/o di sbarco/imbarco in modo che non arrechino intralcio alle manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità, nonché pericolo per la circolazione di persone e/o veicoli.
7. utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme; i reflui di detti servizi dovranno essere smaltiti secondo le modalità prescritte in materia;
8. E' vietato soggiornare/vivere a bordo delle unità;
9. dare immediato avviso alla Autorità Marittima, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
10. evitare ogni forma di inquinamento acustico o elettromagnetico legato all'utilizzo del radar.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI ORMEGGI DA PARTE DELLE UNITA' DA PESCA

1. In considerazione dell'esiguità dei tratti di banchine disponibili per le unità da pesca e da traffico, potrebbe verificarsi la carenza di disponibilità di punti di ormeggio; pertanto si dispone che l'ormeggio delle unità da pesca sia assegnato in ordine di priorità alle unità da pesca che soddisfino **contemporaneamente** i seguenti requisiti:
 - a) *unità iscritte nei registri navi minori e galleggianti tenuti dalla Delegazione di Spiaggia di San Lucido e dell'Ufficio Locale Marittimo di Paola;*
 - b) *unità iscritte nei registri navi minori e galleggianti tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro;*
 - c) *unità che utilizzano il porto per almeno 300 giorni all'anno per l'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.*
 - d) *unità armate da imprese di pesca iscritte nei registri imprese di pesca tenuti dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;*

Le unità che soddisfano i requisiti sopra elencati e salvo che vi sia disponibilità devono considerarsi autorizzate in maniera permanente all'utilizzo dei punti di ormeggio all'interno del Porticciolo di San Lucido. In mancanza dei requisiti suddetti troverà applicazione il successivo comma 3.

2. Qualora dovessero sorgere problemi di congestione degli ormeggi, questo Comando si riserva di determinare il numero massimo di autorizzazioni permanenti rilasciabili avendo riguardo ai seguenti criteri di priorità per come sopra indicati:

a) data di iscrizione nei RIP;

b) data di iscrizione dell'Unità nei RR.NN.MM. e GG.;

3. Tutte le altre Unità da pesca interessate a fare temporaneamente scalo nel porticciolo di San Lucido per l'espletamento delle operazioni commerciali, debbono presentare apposita istanza scritta in carta semplice con annessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, anche a mezzo fax, email, pec, etc. almeno 6 (sei) ore prima dell'accosto all'Ufficio Locale Marittimo di Paola che, sulla scorta dell'istanza ricevuta, di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare l'attracco con apposito Nulla Osta scritto impartendo tutte le eventuali ulteriori disposizioni ivi compreso quelle inerenti il tempo di permanenza in porto.
4. In tutti i casi, la revoca dell'autorizzazione potrà avvenire anche per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio e/o in casi di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, del Codice della Navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché al verificarsi di esigenze di pubblico interesse.
5. Le Unità autorizzate in maniera permanente, qualora poste in disarmo o in attesa di demolizione, e che abbiano nominato un responsabile addetto alla vigilanza, potranno restare all'ormeggio per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, trascorsi i quali dovranno essere alate. Resta inteso che il proprietario/armatore sarà responsabile di eventuali danni che si possano arrecare a persone e cose.
6. Sulle banchine e nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso l'Autorità Marittima potrà consentire l'ormeggio delle unità idonee all'espletamento di servizi speciali qualora le stesse dovessero riscontrarsi necessarie al fine di risolvere situazioni di emergenze ambientali e in porto quali incendi, incagli, affondamenti, ecc..

Art. 4 - NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE

- La navigazione, all'interno del Porticciolo di San Lucido e nello specchio acqueo antistante l'imboccatura, è consentita esclusivamente per raggiungere o lasciare il proprio posto di ormeggio. La stessa a causa della mancanza dei segnali di ingresso (verde/rosso), e nelle more dell'installazione dei suddetti segnali a cura dell'Amm.ne Comunale, è consentita solo in orari diurni ad eccezione di casi di forza maggiore (avverse condizioni meteo, salvaguardia della vita umana in mare e/o avarie).
- Durante la navigazione all'interno del porto e nelle manovre di ingresso ed uscita dallo stesso, **i comandanti delle unità devono:**
 1. assicurarsi che il pescaggio della propria unità sia compatibile alla profondità dei fondali del porto e delle banchine;
 2. prestare la massima attenzione alle altre unità in manovra *dando precedenza alle unità in uscita*
 3. non tenere imbarcazioni, divergenti, picchi di carico, gru o altre attrezzature in modo tale da sporgere fuori dalle murate dell'unità;
 4. navigare a lento moto, con velocità non superiore a 2 (due) nodi, ovvero, in caso di condimeteo particolari, con velocità minima indispensabile a garantire la sicurezza della manovra evitando la creazione di moto ondoso che possa causare danni alle strutture portuali ed altre unità ormeggiate;
 5. avvisare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia o visibilità ridotta;

6. l'entrata e l'uscita dal porto deve avvenire nel rispetto delle regole di navigazione dettate dalle norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
7. nel caso di unità plananti navigare in dislocamento;
8. nel caso di acqua scooter, moto d'acqua o mezzi simili navigare senza che il tubo di scarico fuoriesca dall'acqua.

Art. 5 – DIVIETI NELLE ACQUE ANTISTANTI L'IMBOCCATURA PORTUALE

- La zona di mare antistante l'imboccatura del porto per un raggio di mt. 150 è interdetta alla sosta, all'ormeggio e ad ogni altra attività connessa all'uso del mare, nonché all'effettuazione di:
 - *balneazione;*
 - *pesca di qualunque genere;*
 - *immersioni e pesca subacquea;*
 - *gare sportive con qualsiasi unità e qualunque sia la propulsione;;*
 - *sci nautico, surfing, windsurfing e kite – surfing, paracadutismo ascensionale, etc.;*

Art. 6 - DISARMO

- Il disarmo delle unità da pesca può essere consentito previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima;
- A tal fine l'armatore che intende disarmare l'unità deve presentare all'Autorità Marittima un'istanza in marca da bollo, compilata in ogni sua parte, nella quale deve essere indicato:
 - *nome e numero di matricola dell'unità;*
 - *punto di ormeggio;*
 - *motivo e periodo previsto di disarmo;*
 - *i quantitativi e l'ubicazione dei prodotti combustibili e dei lubrificanti presenti a bordo unitamente all'eventuale carico;*
 - *generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità e/o addetto alla guardiania.*
- Durante il disarmo il personale designato dall'armatore alla guardiania dell'unità deve controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario. Eventuali problematiche devono essere immediatamente rappresentate alla competente Autorità Marittima.

Art. 6 Bis SOSTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Durante la sosta i Comandanti e/o i proprietari delle unità da diporto devono:

1. ormeggiare nei tratti di banchina indicati al precedente articolo 1 (zona diporto), ovvero lungo i pontili galleggianti eventualmente assentiti in concessione, in modo da non intralciare il transito e la manovra da parte delle altre unità; è **fatto DIVIETO**, in mancanza di apposito provvedimento autorizzativo (concessione) dell'Ente gestore del Demanio Marittimo, ad ormeggiare tramite l'utilizzo di corpi morti e gavitelli che determinino occupazione di specchio acqueo libero e potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione.

2. effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danni e/o incidenti alle altre unità affiancate;
3. eseguire prontamente i movimenti lungo banchina, che dovessero rendersi necessari su semplice disposizione verbale impartita dalla Autorità marittima;
4. controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario;
5. utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme. E' vietato comunque soggiornare a bordo;
6. dare immediato avviso alla Autorità Marittima, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
7. evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico legato all'utilizzo del radar.

Art. 7 – DIVIETI IN AMBITO PORTUALE

1. In tutto l'ambito interno del porto è vietato effettuare qualsiasi tipo di pesca con qualsiasi tipo di attrezzo sia da terra che da bordo (ad eccezione dei soggetti autorizzati) nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi.
2. Nello specchio acqueo portuale è vietato navigare a vela (le relative unità dovranno durante le manovre utilizzare il motore ausiliario), o utilizzare tavole a vela;
3. Nello specchio acqueo portuale, nonché dai massi frangiflutti posti a protezione delle strutture portuali, è vietato effettuare la balneazione
4. Nello specchio acqueo portuale è vietato lo sci nautico e il canottaggio, nonché qualsiasi tipo di immersione subacquea se non preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.
5. E' vietato l'uso di segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza, nonché l'effettuazione di lavori rumorosi; dovrà essere evitata qualunque attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi, etc.) che possa disturbare la quiete altrui. L'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose e persone è subordinata al preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima
6. E' vietato ingombrare con oggetti, materiale ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito.
7. E' vietato effettuare sui pontili e sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni.
8. La pesca sportiva è consentita ai soli soggetti in possesso di specifica e personale autorizzazione, di cui al successivo art. 15;
9. E' vietato ancorarsi alla fonda con l'ancoraggio, posizionare boe, gavitelli e corpi morti ad eccezione di quelli autorizzati;
10. E' vietato effettuare qualsiasi tipo di navigazione differente da quella indicata all'art. 4 capo I del presente regolamento;

11. E' vietato in tutto l'ambito portuale, effettuare il lavaggio degli autoveicoli e/o di cose;
12. È vietato lasciare i motori delle unità navali in funzione una volta completata la manovra di ormeggio;
13. E' vietato effettuare il lavaggio del pescato e di prodotti ittici in genere, utilizzando le acque portuali;
14. E' vietato effettuare l'alaggio e il varo mediante mezzi meccanici di sollevamento, salvo quanto disposto dal successivo art. 9;
15. E' vietato effettuare il deposito di unità navali in banchina, senza autorizzazione all'occupazione rilasciata dalla Autorità Comunale di San Lucido (CS), ente gestore del demanio marittimo.
16. E' vietato circolare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o altro mezzo di locomozione non autorizzato.

CAPO II

DELLE ATTIVITA'/LAVORI SOTTOPOSTI A PARTICOLARE VIGILANZA

Art. 8 - LAVORI CON FIAMMA

- In porto, a bordo delle unità ormeggiate è consentita l'effettuazione esclusivamente dei lavori con fiamma considerati di scarsa rilevanza, come definibili alla luce del dispaccio prot. n. DEM3/850 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28.03.2002.
- In merito, devono essere tassativamente ottemperate le disposizioni di cui all'Ordinanza di sicurezza nr 4/2012 in data 23.03.2012 di questo Ufficio Circondariale Marittimo in materia di lavori a bordo.
- La relativa istanza potrà essere trasmessa al Comando in intestazione anche per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Paola, il quale formulerà un parere preliminare non vincolante.

ART. 9 - ALAGGIO E VARO DELLE UNITÀ

Ferme restando le disposizioni in materia di alaggio e varo a mezzo gru in ambito portuale di cui all'Ordinanza 06/2010 del 18.03.2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con riferimento al "Porticciolo" di San Lucido si **DISPONE** che:

- *Le operazioni di alaggio e varo unità devono essere effettuate utilizzando in linea di principio lo scivolo esistente lungo la banchina parallela al lungomare; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal questa Autorità Marittima.*
- *Le unità da diporto munite di carrelli e idonei argani e verricelli possono essere alate o varate liberamente senza obbligo di comunicazione solo dai rispettivi proprietari servendosi dell'apposito scivolo il cui utilizzo avviene in piena ed esclusiva responsabilità dell'utente, il quale prima delle operazioni deve accertarsi della sussistenza delle condizioni di agibilità, nonché della presenza di valida copertura assicurativa dei mezzi terrestri e navali utilizzati, ottemperando altresì alle prescrizioni di cui all'art. 3 dell'Ordinanza nr. 06/2010 sopra richiamata.*
- *L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo per volta per il tempo strettamente necessario all'alaggio o alla messa a mare; eventuali veicoli in attesa di effettuare la medesima operazione dovranno sostare a distanza di sicurezza evitando di arrecare intralcio alla circolazione portuale.*
- *Poiché l'attività di alaggio e varo rientra tra quelle da sottoporre a particolare vigilanza ai sensi dell'Ordinanza nr. 1/12 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, qualora effettuata da ditta idonea per conto terzi, iscritta ai sensi dell'art. 68 c.n., dovrà essere svolta esclusivamente previa comunicazione da presentare*

almeno 3 giorni prima dell'attività a questo Comando per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Paola.

- In ogni caso l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo resta subordinata alle certificazioni tecniche pertinenti ai collaudi – comprensivi delle prove di carico – della banchina interessata e pertanto la sua idoneità a sopportare il carico massimo ammissibile. La destinazione di parte delle banchine su cui effettuare le suddette operazioni saranno individuate dal Comune di San Lucido. In caso contrario le operazioni di cui trattasi saranno consentite solo in caso di situazioni emergenziali (ad es: unita' affondata o in procinto di affondare).

ART. 10 – SBARCO DEL PESCATO

- L'Ordinanza n° 05/2010 in data 10 febbraio 2010 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina individua il cosiddetto "porticciolo" di San Lucido quale punto di sbarco per i prodotti della pesca;
- In applicazione delle vigente normativa igienico-sanitaria (Reg. CE 852/2004 e 853/2004) il Comando in intestazione ha proceduto ad effettuare, in data 15 febbraio 2011, apposito sopralluogo congiunto con il Dirigente del Settore alimenti dell'Asp di Cosenza.
- Nel relativo verbale, si è dichiarata la banchina lato nord del porticciolo di San Lucido idonea allo sbarco del pescato, con prescrizioni utili a evitare l'alterazione dei prodotti ittici quali realizzazioni di strutture anche amovibili per effettuare le ispezioni a carattere igienico-sanitario e di interventi di manutenzione finalizzati all'allontanamento di materiali depositati in porto.
- Pertanto, nel rispetto delle norme nazionali e sovranazionali vigenti, è consentito l'utilizzo da parte dei MM/PP della banchina lato nord del porticciolo di San Lucido per lo sbarco dei prodotti della pesca, ad eccezione del "tonno rosso" che deve essere sbarcato esclusivamente nei porti designati (il più vicino è Vibo Valentia Marina);
- Il Comandante dell'unità da pesca avrà cura di adottare ogni cautela utile per evitare l'alterazione igienico-sanitaria del prodotto nella fase di sbarco, con particolare riferimento al contatto con materiale vario che possa risultare depositato in banchina e al mantenimento del prodotto in appositi contenitori con apposizione di ghiaccio.
- Lo stesso dovrà altresì fare in modo che le suddette operazioni commerciali si svolgano in sicurezza per le persone interessate e, comunque, senza arrecare intralcio alla circolazione veicolare ed al transito dei mezzi di soccorso nonché ostacolo o impedimento a concomitanti, similari e/o diverse operazioni poste in essere da altri utenti portuali.
- Spetta all'Ente competente alla gestione del Demanio Marittimo l'eventuale individuazione di appositi spazi destinati al collocamento di strutture amovibili utili a garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle operazioni di sbarco del pescato, per come raccomandato nel sopra citato verbale congiunto dell'Asp e dell'Autorità Marittima.

Art. 11 - IMPIEGO DI SOMMOZZATORI

- Nell'ambito dello specchio acqueo del porticciolo e nelle relative adiacenze può operare, previa comunicazione a questa A.M., esclusivamente il personale regolarmente iscritto in apposito registro, ai sensi dell'art. 204 e ss. del D.P.R. 15.2.1952 nr. 328 e del D.M. 13.1.1979, presso questo Ufficio ovvero proveniente da altri uffici purché munito della prescritta autorizzazione esibendo, inoltre, il relativo libretto di ricognizione in corso di validità.
- In caso di particolari ed imminenti necessità correlate alla sicurezza della vita umana ovvero portuale ed in assenza di personale iscritto prontamente reperibile, è facoltà di questa A.M. autorizzare l'impiego di sommozzatori a condizione che gli

- stessi risultino specialisti, muniti di regolare brevetto rilasciato da organismi Nazionali riconosciuti dal C.O.N.I.,
- Le unità navali presso cui è eventualmente operante un sommozzatore hanno l'obbligo di tenere alzata a riva, o comunque nel punto più alto, ben visibile la bandiera A (ALFA) del C.I.S, avvisando contestualmente le unità in transito di prestare la massima attenzione.
 - A tali ultime unità è fatto obbligo di procedere con la massima prudenza mantenendosi a non meno di mt. 50 dalla zona di intervento del sommozzatore.

CAPO III

NORME DI CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL PORTO

ART. 12

1. **PREMESSA:** *La disciplina della circolazione nei porti attiene a valutazioni di carattere operativo e di sicurezza e, pertanto, rientra nella competenza funzionale dello Stato come delineata dalla vigente normativa (art. 98 D.lvo 112/98 e artt. 5 e 6 D.lvo 285/1992 – Nuovo Codice della Strada) che ne affida l'organizzazione all'Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo.*

2. DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE

- ❖ Nell'ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale esclusivamente lungo le banchine.
- ❖ I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, prestando attenzione al piano di calpestio e alle scale, evitando eventuali ostacoli/impedimenti.
- ❖ È vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere e avvicinarsi ai segnalamenti marittimi.
- ❖ In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso, ad eccezione delle persone che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione ovvero per compiere attività operative. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.

3. DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE

- ❖ Lungo la banchine del Porticciolo di San Lucido sono ammessi, previa autorizzazione, l'accesso, la circolazione e la temporanea sosta dei veicoli che devono effettuare operazioni di sbarco del pescato o di imbarco/sbarco di attrezzature nautiche dalle unità navali ivi ormeggiate, nonché quelle delle persone che devono raggiungere le unità navali ormeggiate per esigenze di sicurezza ovvero per compiere attività operative, ciclomotori compresi.
- ❖ I veicoli devono procedere alla minima velocità possibile (passo d'uomo), con gli anabbaglianti sempre accesi, mantenendosi a sicura distanza dal ciglio e dando la precedenza ai pedoni.
- ❖ La sosta deve avvenire ad una distanza dal ciglio delle banchine non inferiore a 1,5 metri e in modo da consentire il libero transito pedonale e quello di altri veicoli. Le biciclette devono essere condotte a mano.

- ❖ In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, è vietato l'accesso dei veicoli sulle banchine del Porticciolo di San Lucido.
- ❖ I proprietari dei veicoli che intendono accedere all'interno del porticciolo **devono inoltrare apposita istanza in carta semplice** indicando il tipo di veicolo, proprietario, targa, il motivo della richiesta e comunque qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria all'Ufficio Locale M.mo di Paola - con un congruo anticipo rispetto all'operazione da effettuare.
- ❖ Qualora giudicata motivata, agli stessi sarà rilasciato apposito permesso – **annuale o eventualmente limitato in base alla motivazione della richiesta** - all'accesso in porto che dovrà essere esposto in modo visibile sul veicolo autorizzato.
- ❖ I veicoli non dovranno essere lasciati in sosta per più di 12 ore all'interno dell'area portuale pena la decadenza del permesso rilasciato.
- ❖ I permessi rilasciati devono essere riconsegnati a questa A.M. alla naturale scadenza.
- ❖ Possono accedere in porto senza autorizzazione:
 - a) *i mezzi con targa di Stato appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alle Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco nell'espletamento delle funzioni istituzionali, nonché le autoambulanze ed in genere tutti i mezzi ed il personale chiamati per servizi di emergenza e soccorso o vigilanza istituzionale;*
 - b) *Veicoli con targa civile muniti di contrassegno "Servizio di Stato" – "Servizio Regionale" – "Servizio Provinciale" – "Servizio Comunale";*
 - c) *Veicoli del personale dell'Amministrazione Finanziaria – Ufficio delle Dogane;*
 - d) *Veicoli utilizzati dai funzionari del Registro Italiano Navale e del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Calabria - nell'espletamento delle proprie mansioni d'ufficio;*

4. NORME DI DETTAGLIO SULLA CIRCOLAZIONE E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Nelle aree operative la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia. Sulle banchine ed aree portuali si deve procedere con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore ai 10 km/h.
- Per motivi di sicurezza, attesa la necessità di assicurare l'immediato accesso alle aree portuali ad eventuali mezzi di soccorso, è fatto divieto di impegnare gli ingressi alle predette aree con veicoli in sosta ovvero con mezzi di qualsiasi genere.
- È, altresì, vietato il sorpasso tra autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

5. SEGNALETICA

- È fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di collocare in porto apposita segnaletica stradale (orizzontale e verticale) in conformità al presente regolamento; in particolare i segnali dovranno indicare:
 - *il pericolo di caduta in mare a causa del ciglio banchinato privo di protezione;*
 - *l'ingresso in area portuale riservato ai soli autoveicoli autorizzati;*
 - *il limite max di velocità da tenersi in tutta l'area portuale;*
 - *i divieti di sosta e fermata lungo le banchine e fuori dalle aree predisposte;*
 - *la fascia di rispetto (1,5 mt) da riservare alle operazioni di ormeggio/disormeggio.*
 - *eventuali stalli destinati al parcheggio delle autovetture*
- È fatto altresì obbligo al predetto Ente di collocare parallelamente al ciglio banchina ad una distanza di metri 1,5 un sistema fisico di protezione per contrastare la caduta accidentale di veicoli nello specchio acqueo.

CAPO IV – DELLE MISURE ANTINCENDIO

L'Ente Comunale e/o il concessionario predispone e mantiene efficiente e pronto all'uso impianti fissi o mobili antincendio in misura e in quantità previste dalle vigenti norme; provvede altresì all'addestramento del personale al fine di assicurare il primo intervento in caso di incendio. Per tale esigenza, il concessionario, sino all'intervento dell'Autorità Marittima e dei Vigili del Fuoco, interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale preposto richiedendo e coordinando ove ricorre il caso, l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità.

In ogni caso provvede ad informare con immediatezza i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima.

ART. 13 – IMPIANTI ESISTENTI E OBBLIGHI

- Le sistemazioni fisse antincendio sono in corso di completamento e collaudo a cura dell'Amministrazione Comunale di San Lucido.
- In particolare, la struttura portuale è stata dotata di opere di protezione antincendio in merito alle quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha attestato, con nota prot. 6972 del 19.06.2009, la conformità del progetto alla vigente normativa antincendio.
- Nello specifico, l'impianto antincendio del "porticciolo di San Lucido" è composto da idranti – in numero di 7 (sette) – alimentati con una pompa ad immersione dall'acqua di mare.
- E' responsabilità del Comune di San Lucido, fino all'eventuale affidamento gestionale della struttura, provvedere a garantire la costante efficienza dell'impianto suddetto alla cui manutenzione deve essere preposto personale appositamente incaricato, il cui nominativo e recapito telefonico deve essere comunicato all'Autorità Marittima.

Inoltre, ferme restando le disposizioni antincendio previste dalle pianificazioni vigenti, il proprietario/ armatore/conduuttore di unità ormeggiate nel porticciolo deve:

- mantenere mezzi/dotazioni antincendio delle unità in ottimo stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
- evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e procedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
- verificare la chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, g.p.l., ecc.), che non vi siano fiamme libere o altre condizioni tali da terminare anche la sola possibilità di innesco di incendio a bordo.
- provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso di incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione ed allertare immediatamente i vigili del fuoco, tramite 115, e l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o nel porto e attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

CAPO V – DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO

ART. 14 - BUNKERAGGIO ALLE UNITÀ NAVALI

- All'interno del Porticciolo di San Lucido non esistono impianti fissi di bunkeraggio;

- Per quanto sopra, come già stabilito nell'Ordinanza Circondariale (n. 02/13 in data 15.02.2013) afferente al bunkeraggio alle unità navali nei porti di giurisdizione, nelle more del completamento della struttura portuale, è tassativamente vietato effettuare operazioni di bunkeraggio e/o travaso e/o trasferimento di combustibili in genere, così come di qualsiasi altra merce pericolosa (per le operazioni consentite solo in caso di necessità si rimanda all'art. 13 del provvedimento ordinativo sopra richiamato).

ART. 15 – ACQUA

Può essere effettuato il rifornimento di acqua con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in quanto trattasi di civico acquedotto.

CAPO VI – PESCA SPORTIVA NEL “PORTICCIOLO”

ART. 16

1. AUTORIZZAZIONE

- All'interno del "cosiddetto Porticciolo di San Lucido" la pesca sportiva individuale potrà essere esercitata solo ed esclusivamente per fini sportivi e non lucrativi.
- L'esercizio di tale attività può essere esercitata solo a mezzo di "Lenza" e "Canna" con o senza mulinello esclusivamente e limitatamente alle seguenti banchine:
 - **Banchina Molo di sottoflutto lato sud, ad una distanza minima di metri lineari 10 da cavi di ormeggio in tensione;**
- La pesca sportiva individuale nel "porticciolo di San Lucido" potrà essere esercitata da parte di chi è in possesso di regolare AUTORIZZAZIONE rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro con validità annuale (anno solare).
- Gli interessati ad esercitare la pesca sportiva individuale nel "porticciolo di San Lucido" purchè maggiorenni, o gli esercenti la potestà per i minorenni (comunque di età non inferiore ad anni 14), per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto "a", dovranno presentare apposita istanza in marca da bollo alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro – anche per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Paola, indicando le complete ed esatte generalità ed allegando la seguente documentazione:
 - n. 1 (una) marca da bollo del valore corrente;
 - polizza assicurativa per eventuali incidenti che dovessero verificarsi in occasione dell'attività di pesca sportiva in porto o "tessera da atleta" rilasciata da un ente o Federazione di Pesca sportiva in acque marittime, riconosciuta, in corso di validità che assicuri la responsabilità civile per i danni a terzi;
 - fotocopia dell'attestazione di iscrizione di pescatore sportivo al sito del Ministero Politiche Agricole A.F.
- L'autorizzazione e la polizza assicurativa (o tessera da atleta) dovranno essere sempre tenute al seguito al fine di poterle esibire a richiesta agli organi di Polizia.

2. MODALITA' DI ESERCIZIO

- L'attività di pesca sportiva individuale all'interno del "porticciolo di San Lucido" è consentita tutti i giorni dall'alba al tramonto.
- I minorenni autorizzati possono esercitare l'attività solo se accompagnati da un maggiorenne.
- L'attività di pesca sportiva individuale può essere esercitata solo ed esclusivamente a mezzo di n. 1 canna o n. 1 lenza per ciascun pescatore autorizzato.
- I pescatori sportivi dovranno accedere all'area riservata alla pesca sportiva, solo ed esclusivamente a piedi.

- I pescatori sportivi, transitando lungo le banchine del porto, non dovranno in alcun modo intralciare le operazioni e i traffici portuali eventualmente in corso.
- I pescatori sportivi dovranno interrompere l'attività di pesca su ordine anche verbale da parte dell'Autorità marittima.
- La pesca sportiva individuale deve essere interrotta qualora arrechi disturbo al regolare svolgimento delle attività portuali.
- Il pescatore sportivo autorizzato ha l'obbligo di ripristinare l'area occupata ripulendola da ogni materiale prodotto o impiegato durante l'esercizio dell'attività.
- Per necessità connesse a situazioni contingenti o durature di sicurezza portuale, polizia, o altri motivi di pubblico interesse o per altri imprevedibili motivi e ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, l'esercizio della pesca sportiva in porto potrà essere sospesa e le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate.

3. – DIVIETI -

Ai pescatori sportivi è vietato:

- a) Catturare giornalmente specie ittiche in quantità superiore a 5 kg, ad eccezione dei singoli esemplari con peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
- b) Pescare con strumenti, metodi (es. del tipo a strappo ecc.) e usare pasture in contrasto con le vigenti disposizioni in materia.
- c) Abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi genere all'interno del porto.
- d) Circolare (ad eccezione della zona riservata) e sostare lungo le banchine del porto.
- e) Provocare rumori molesti, compresa diffusione di musica o pubblicità ad alto volume.
- f) Posizionare sul punto di banchina interessato dall'attività di pesca sportiva, ombrelloni o attrezzature similari.
- g) Esercitare l'attività di pesca sportiva individuale presso banchine che non siano espressamente autorizzate nonché nei pressi delle ostruzioni del Porto.
- h) Catturare specie ittiche non consentite da Leggi e/o Regolamenti.
- i) Vendere o commercializzare il prodotto della pesca sportiva.

CAPO VII

DEI DEPOSITI SULLE BANCHINE E DEI LAVORI ALLE UNITA' A SECCO

Art. 17 – DEPOSITI SU BANCHINE ED AREE PORTUALI -

- Non è consentito depositare e lasciare merci, attrezzature da pesca e quant'altro sulle banchine portuali se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni commerciali delle unità e/o riparazioni temporanee.
- Eventuali contingenti necessità connesse a specifiche attività lavorative potranno essere sottoposte alla valutazione dell'Autorità Marittima previa istanza in carta semplice indirizzata all'Ufficio Locale Marittimo di Paola che, se del caso, rilascerà apposito Nulla Osta.
- La sosta a secco di eventuali unità da pesca o da traffico, sulle banchine, per esigenze connesse a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di lieve entità non strutturali è consentita per massimo gg. 7 (sette), previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente – Civica Amministrazione di San Lucido – che dovrà contenere l'espressa indicazione del termine finale della sosta, a condizione che le operazioni di manutenzione ordinaria dell'unità avvengano con il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

Art. 18 – LAVORI E DIVIETI

Sulle banchine del "porticciolo" di San Lucido È VIETATO effettuare sulle unità a secco:

- Interventi strutturali allo scafo e alle sovrastrutture;

I lavori **CONSENTITI** sono i seguenti:

- Lavori di pulizia della carena;
- Lavori di pitturazione alle unità di qualsiasi genere;
- Sostituzione zinchi ed eliche e piccole attività di carpenteria navale

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- ✓ Siano svolti in aree attrezzate – da individuare a cura dell'Ente gestore del Demanio Marittimo - dotate di sistemi di raccolta delle acque/rifiuti/colaggi derivanti da tali lavori e debitamente delimitate a mezzo di strutture visibili anche in ore notturne;
- ✓ Nel rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- ✓ Inoltre, al fine di preservare la banchina dai residui delle lavorazioni, il proprietario dell'unità deve collocare uno o più teli impermeabili, in grado di raccogliere tutti i rifiuti;
- ✓ Al termine dei lavori il proprietario/utilizzatore dell'unità deve pulire accuratamente l'area utilizzata ed i relativi rifiuti devono essere smaltiti e conferiti secondo tipologia e norma (es. speciali, nocivi, etc.)

CAPO VIII – DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI -

ART. 19

1. PREMESSA: *Il carattere di provvisorietà del cosiddetto "porticciolo" di San Lucido, tutt'ora in fase di completamento da parte della locale amministrazione comunale, fa sì che la struttura non sia ancora classificata tra le infrastrutture portuali di cui alla Legge 84/94. Ciò all'attualità non consente pertanto di dare applicazione al D.Lgs. 182/2003, attuativo della Direttiva 2000/59/CE in materia di conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi.*

Ciò posto, si ritiene comunque necessario disciplinare, sia pure in maniera non definitiva, le modalità di conferimento di cui sopra, stante l'effettiva utilizzazione delle infrastrutture e dello specchio acqueo da parte di unità da pesca e da diporto e la conseguente necessità di poter fruire di servizi di raccolta dei rifiuti inevitabilmente prodotti.

Con riferimento agli anni 2013 e 2014, gli accosti delle unità da diporto e da pesca presso le banchine e pontili galleggianti in concessione sono stimabili in:

- 150 per unità da pesca;
- 250 per unità da diporto.

Da cui, la stima dei conferimenti annui per quantità e tipologie dei rifiuti e dei residui del carico può essere così sintetizzata:

Codice CER	Tipo	Categoria	Quantità
130200	Oli usati motori ed ingranaggi	Fanghi	/
		Acqua di sentina	/
		Altro (olio)	20 mc.
200108	Rifiuti	Rifiuti alimentari	50 Kg.
		Rifiuti alimentari (D.M. 22.05.2001)	/
		Plastica	30 Kg.
		Carta	40 Kg.
		Vetro	25 Kg.
		Lattine	20 Kg.
200301		Altro (rifiuti urbani non differenziati)	150 kg.

	residui diversi dai residui del carico ed i rifiuti associati al carico		/
--	---	--	---

2. RSU e RIFIUTI ALIMENTARI: Per quanto detto nella premessa del presente articolo, nel "porticciolo di San Lucido" non è operativa alcuna Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 182/2003, alla raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle navi, né sono presenti apposite *port facilities*.

Pertanto è possibile conferire nel "porticciolo" di San Lucido solo ed esclusivamente rifiuti alimentari (esclusi quelli di cui al Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2011) prodotti a bordo e/o comunque ogni altra tipologia di rifiuto assimilabile agli urbani, che dovranno essere depositati nei cassonetti per la raccolta differenziata – in numero congruo rispetto ai dati statistici sopra riportati - appositamente collocati dall'Amministrazione Comunale in ambito portuale e da cui verranno raccolti da Ditta incaricata dal medesimo Ente Locale.

Il conferimento di qualsiasi altro tipo di rifiuto non assimilabile agli urbani e quindi non contemplato nel servizio di raccolta garantito dalla Ditta incaricata dall'Amministrazione civica dovrà avvenire a mezzo Ditte abilitate ed iscritte nell'Albo nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti con le modalità e gli oneri spettanti secondo la normativa vigente in materia.

I materiali/rifiuti raccolti dai fondali marini e derivanti dalle attività di pesca dovranno essere conferiti con le modalità previste dalle norme vigenti a seconda della loro tipologia (rifiuti ingombranti, pneumatici, etc.) a cura dell'Amm.ne Com.le di San Lucido tramite la ditta appaltatrice del servizio.

3. OLI, FILTRI e BATTERIE ESAUSTE: Nel "porticciolo" di San Lucido non è presente una stazione ecologica attrezzata per il conferimento di rifiuti pericolosi quali fusti/contenitori metallici/plastici contenenti oli lubrificanti e i filtri nonché le batterie esauste.

Pertanto, i Comandanti/conducenti delle unità da pesca e da diporto che ormeggiano nel "porticciolo di San Lucido", qualora abbiano necessità di conferire i suddetti rifiuti DEVONO riconsegnarli ai fornitori dai quali vengono acquistati i ricambi, oppure consegnarli direttamente ai Consorzi *ex lege* affidatari del servizio di raccolta.

Nelle more dell'eventuale realizzazione – a cura del Comune di San Lucido - di apposite *port facilities* in ambito portuale idonee a ricevere tali categorie di rifiuti, e' fatto assoluto divieto di abbandonare tali rifiuti in ambito portuale o in prossimità dei cassonetti per gli RSU ivi collocati.

4. CONCLUSIONI E DIVIETI:

1. Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali rientrano, nel Decreto Legislativo 152/2006, tra i rifiuti speciali e, pertanto, dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui allo stesso decreto a ditte autorizzate che dovranno provvedere allo smaltimento e/o al recupero, ovvero al servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune di San Lucido nel rispetto della normativa vigente in materia di assimilazione al rifiuto urbano.

2. I concessionari di aree demaniali ubicate all'interno dell'area portuale devono mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione e limitrofe.

3. In ragione del limitato numero delle unità che scalano il "porticciolo" di San Lucido, della ridotta quantità e della specificità dei rifiuti, non sono previsti procedimenti di pretrattamento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico.

4. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla normativa nazionale ed internazionale e fermo restando il divieto di abbandono di cui al Decreto Legislativo nr. 152/06, nell'ambito portuale di San Lucido è fatto assoluto divieto di gettare rifiuti di ogni genere in banchina, e nello specchio acqueo portuale.
5. Il Comune di San Lucido direttamente o indirettamente tramite ditta esterna provvede alla raccolta degli RSU e assimilabili (anche raccolti in mare) e alla pulizia delle banchine e degli ambiti portuali.
6. I responsabili delle unità presenti in porto, si evidenzia, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
 - a. in caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare il Comune, il concessionario e questa A.M. e intraprendere subito tutti i provvedimenti atti a contenere e limitare il danno avendo cura di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
 - b. ogni unità dovrà adottare le misure necessarie ad evitare lo sversamento in mare di miscele di idrocarburi e acque (acque di sentine); tali miscele potranno essere conferite a terra recapitandole negli appositi luoghi di raccolta, qualora previsti e realizzati dall'Amm.ne Comunale, altrimenti dovranno essere conferiti nel primo porto utile di attracco;
 - c. ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e/o in acqua;
 - d. gli estintori devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
 - e. in caso di inizio di incendio i responsabili dell'unità interessata dovranno impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo, e con il mezzo più rapido, ad avvertire i VV.F., questa A.M., il Comune e il concessionario;
 - f. prima della messa in moto dei motori l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore per permettere la fuoriuscita dei fumi combustivi;
 - g. gli impianti elettrici di bordo devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; in assenza di personale a bordo, il comandante o il proprietario dell'unità dovrà disporre affinché siano disalimentate dalla fonte tutte le utenze elettriche (generatori, batterie servizi, batterie del motore, il cavo elettrico per l'alimentazione da terra, etc.);
 - h. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati; quando l'unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse;
 - i. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza all'inquinamento da idrocarburi provocato o di incendio di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi e agli arredi ed opere portuali.

CAPO IX – DELLE CONCESSIONI IN AMBITO PORTUALE

ART. 20

OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI

- L'eventuale occupazione, stagionale e non, delle banchine o di parte di esse e dello specchio acqueo portuale può essere assentita solo dall'Ente preposto *ex lege* alla

gestione del demanio marittimo e portuale, vale a dire l'Amministrazione Comunale di San Lucido, previa acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti.

- L'eventuale concessionario demaniale marittimo che occupi parte dello specchio acqueo interno al "porticciolo" con pontili galleggianti e/o corpi morti allo scopo di mantenere un punto di ormeggio per la nautica da diporto è tenuto a garantire:
 - L'efficienza del servizio antincendio ed antinquinamento in misura adeguata al numero massimo delle unità potenzialmente ormeggiate;
 - la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti, ecc.)
 - l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo e dei beni demaniali in concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali;
 - l'esercizio dello scivolo per il servizio di alaggio e varo e, qualora previsto dall'atto concessorio, il servizio di alaggio e varo unità sulle banchine, con l'osservanza di quanto disposto all'art. 9 del presente Regolamento;
 - la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi previsti;
 - l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
 - il servizio di pronto intervento in caso di emergenza al fine di porre in essere le azioni descritte al precedente Capo III, tenendosi altresì a disposizione delle autorità competenti;

- Inoltre la ditta concessionaria dovrà garantire:
 - la reperibilità del proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore su 24, redigendo a tal fine un "Piano delle emergenze" da estendere in copia all'Autorità Marittima, comprensivo anche dei recapiti del personale reperibile;
 - tenere prontamente disponibili all'interno della locale direzione i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza, nonché copia delle Ordinanze emanate da questa Autorità Marittima nelle materie di interesse dell'utenza portuale;
 - tenere armata ed equipaggiata almeno una unità a motore, riconoscibile dalle scritte laterali, corredata oltre che delle dotazioni previste, di un apparato radio VHF di tipo portatile e/o telefono cellulare, per le esigenze di pronto intervento operativo e per le necessità connesse con la gestione del porto;
 - Il concessionario di pontili galleggianti avrà l'obbligo di tenere un apposito registro anche in formato elettronico contenente i dati delle unità ormeggiate nei propri pontili (sigla di iscrizione imbarcazione, matricola scafo e/o motori per i natanti e comunque i dati anagrafici dell'utilizzatore/proprietario/comandante dell'unità in ogni caso).
 - Il concessionario avrà altresì l'obbligo, per eventuali necessità di verifiche /controlli di mettere prontamente a disposizione dell'Autorità Marittima ed ogni altra forza di polizia, per le finalità connesse ai relativi compiti istituzionali, il predetto registro che dovrà essere mantenuto appositamente aggiornato, rispondendo direttamente in caso di richiesta sulla presenza di unità nello specchio acqueo in concessione.
 - Le restanti disposizioni in materia di utilizzo del demanio marittimo all'interno del porticciolo, saranno dettate dall'Ente Gestore, previo parere dell'Autorità Marittima e degli altri Enti/Uffici eventualmente interessati